



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione del Ramo Trasporti

**Merci**

A.R.E.S.

**Il presente Fascicolo Informativo contiene:**

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**



**Vittoria**  
Assicurazioni

Condizioni Generali

pag. 2

## Art. 1 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata al fine di tenere indenne l'Assicurato, nella sua qualità di stivatore, spedizioniere, ricevitore, consolidatore, transitario, di tutti quei danni patrimoniali involontariamente cagionati, che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale responsabile ai sensi di legge, di errori materiali, omissioni e/o atti di negligenza involontari, imprudenza, imperizia che sorgano in stretto nesso con l'espletamento degli ordini di spedizione ricevuti.

La garanzia è operante anche quando i comportamenti suddetti siano posti in essere da persone dalle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere (suoi Dipendenti)

E' altresì fine ed oggetto dell'assicurazione rimborsare all'Assicurato ogni e qualsiasi danno e/o spese, documentabilmente accertabile, che egli debba in proprio sopportare, in quanto non richiesti né richiedibili da terzi, in conseguenza di errori materiali, omissioni e/o atti di negligenza, imprudenza, od imperizia commessi nell'espletamento della predetta attività che abbiano comportato o non una richiesta di risarcimento da terzi, ferma restando la presentazione della prova che il danno sia riconducibile ai termini della presente copertura.

## Art. 2 – Rischi assicurati

Premesso che la presente polizza copre i rischi di erronea prosecuzione od omissione, si precisa che per tali rischi si intendono in senso esplicativo, ma non limitativo i seguenti:

- a) ogni errore od omissione nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto o nelle disposizioni impartite al vettore per l'esecuzione del trasporto stesso;
- b) mancata, erronea o ritardata esecuzione della spedizione o consegna delle merci, errato instradamento;
- c) mancata od erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretto nesso con l'esecuzione di ordini di trasporto (documenti doganali compresi);
- d) mancata od erronea indicazione di istruzioni circa la riscossione di tributi, noli spese per operazioni F.O.B. o controvalore delle merci (spedizioni gravate da contrassegno – C.O.D. – con precise disposizioni sul tipo di pagamento da effettuarsi – lettere di credito, C.A.D. e/o assimilabili)
- e) mancata od erronea compilazione dei contrassegni d'origine;
- f) omissioni od errori nel far valere i diritti di regresso;
- g) mancato od erroneo prelievo di campioni od errata contestazione di pesi o di misure;
- h) scelta non accurata dello spedizioniere, ricevitore od intermediario;
- i) danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di documenti, assegni circolari, titoli di credito ed effetti bancari, purché non derivanti da furto, rapina ed incendio.

### Art. 3 – Esclusioni

Dalla presente assicurazione si intendono esclusi i reclami od i sinistri per:

- a) calunnia o diffamazione;
- b) colpa grave, frode, disonestà, atti di malvagità o di criminalità ed atti dolosi in genere commessi dall'Assicurato e/o suoi Dipendenti;
- c) qualsiasi responsabilità derivante, quale depositario delle merci affidate alla sua cura, custodia o controllo eccettuate le merci viaggianti. Si precisa l'espressa esclusione della sosta, a qualsiasi titolo, preliminare alla partenza del luogo di caricazione e successiva all'arrivo delle merci nel luogo di destinazione;
- d) ostilità, fatti, atti e operazioni di guerra dichiarata o non e loro conseguenze, ed in genere di ogni accidente di guerra, mine, bombe, ed altri ordigni da guerra che non fanno parte del carico, guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- e) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione messe in atto e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni, provvedimenti di governo, autorità e popoli;
- f) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti faziosi, o contro la libertà del lavoro, od a tumulti o sommosse civili;
- g) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed uragani;
- h) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo e/o da accelerazione artificiale di particelle atomiche, del trasporto o detenzione di sostanze fossili e/o radioattive;
- i) qualsiasi avvenimento conseguente a violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico illegali e/o clandestini;
- j) infrazioni alle disposizioni che regolano specificatamente il trasporto di merci;
- k) inosservanza delle disposizioni che regolano specificatamente il trasporto di merci pericolose;
- l) qualsiasi danno a persone;
- m) perdite o avarie nei trasporti di denaro, effetti bancari, obbligazioni, titoli di credito in genere nonché altri effetti di valore, metalli o pietre o materiali preziosi, perle, gioielli ed oggetti d'arte, armi o munizioni, animali vivi o prodotti deperibili, salvo patto speciale da trattare di volta in volta;
- n) eventi che non derivino da accordi generalmente in uso tra lo spedizioniere ed il suo mandante oppure da accordi coi quali venga ampliata la responsabilità legale dello spedizioniere;
- o) tutti i danni materiali subiti dalle merci per trasporto, manipolazione, maneggio, nonché la perdita e lo smarrimento stesso;
- p) pagamento di multe e ammende.

#### Art. 4 – Massimali e limite annuo

La garanzia di cui al presente contratto è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nel frontespizio di polizza, denominato "Massimale per Sinistro", per ciascun reclamo derivante da ogni evento assicurativo, ma resta inteso che l'esborso della Società non potrà superare, per ogni anno assicurativo, l'importo complessivo massimo denominato "Massimale Annuo" esposto nel frontespizio di polizza.

#### Art. 5 – Scoperti

Gli eventuali danni riconducibili alla presente copertura assicurativa, verranno risarciti previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

#### Art. 6 – Efficacia della Garanzia

L'assicurazione vale per i reclami derivanti da eventi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia non sarà tuttavia operante per le denunce di sinistro o per i reclami pervenuti alla Società dopo UN ANNO dalla data di spedizione delle merci. Restano fermi gli obblighi stabiliti dai successivi art. 8 e 9 in ordine ai termini ed alle modalità delle denunce di sinistro.

#### Art. 7 – Azione di Regresso

La società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni, impegnandosi lo stesso a fornire documenti ed informazioni, tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa.

A questo diritto la Società dichiara di rinunciare nei confronti della Spett.le Contraente.

#### Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

L'Assicurato è tenuto a denunciare alla Società ogni reclamo o danno al momento in cui ne ha avuto conoscenza. La denuncia dovrà contenere la descrizione dei fatti, la data, la località, il nome del reclamante, le cause note o presunte dell'avvenimento e l'entità presunta del danno, indicazioni sulle possibili conseguenze e sugli eventuali provvedimenti presi al fine di evitare e /o contenere ulteriori danni. L'Assicurato si impegna inoltre, nel più breve tempo possibile, a far seguire, documenti ed atti giudiziari e dovrà raccogliere e produrre alla Società tutta la documentazione atta a tutelare gli interessi della Società, oppure, qualora questa lo richiedesse, quelle prove che fossero necessarie per giungere ad un componimento stragiudiziale.

Immediatamente dopo un avvenimento dannoso, l'Assicurato dovrà adoperarsi efficacemente affinché le conseguenze negative dello stesso siano contenute al minimo. Dovrà inoltre procurare e conservare tutto ciò che possa limitare il danno stesso e stabilire la sua natura e la sua entità.

## Art. 9 – Gestione delle vertenze

La Società ha facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici avvalendosi di tutti i diritti di azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). **Resta comunque inteso che in caso di condanna della stessa, nessun risarcimento verrà corrisposto dalla Compagnia di Assicurazioni se la motivazione della sentenza non è riconducibile ad un rischio coperto dalla polizza.**

## Art. 10 – Obblighi della Contraente

La Società ha diritto di effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli e l'Assicurato è tenuto a fornire i necessari chiarimenti ed a mettere a disposizione la documentazione con speciale riguardo ai registri commerciali e alle documentazioni contabili.

## Art. 11 – Recesso del contratto

La Società ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in caso di:

- a) scioglimento, liquidazione, esecuzione forzata od assoggettamento dell'Assicurato a procedure concorsuali; tale recesso avrà effetto dalla data di ricezione della raccomandata;
- b) denuncia di sinistro, anche su annualità precedenti, e sino al 60° giorno da quello in cui il sinistro è stato pagato o altrimenti definito; tale recesso avrà effetto allo scadere del 30° giorno dalla data di ricezione della raccomandata.

Nessun comportamento della Società (compresa la riscossione dei premi) dovrà essere interpretato come rinuncia a valersi del recesso. Nei casi previsti dalla presente clausola, la Società rimborserà la quota proporzionale di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

## Art. 12 – Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Fermo restando il premio minimo stabilito in polizza, che si intende comunque acquisito.

### Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

A tale scopo, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati necessari alla regolazione in relazione agli elementi variabili considerati per il calcolo del premio complessivo dovuto.

#### Mancata comunicazione dei dati

Qualora il contraente non effettui entro il predetto termine la comunicazione degli elementi variabili la Società risarcirà, fino al ricevimento di tale comunicazione, i danni relativi ai sinistri, non ancora indennizzati, detraendo per ogni sinistro una franchigia assoluta pari a Euro 10.000.

Non è operativa la disposizione del presente articolo, relativo all'applicazione della franchigia, nel caso di comunicazione tardiva dei dati a condizione che la stessa sia corredata della necessaria documentazione probatoria.

#### Regolazione del premio

Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, potranno risultare le seguenti ipotesi:

- qualora in base agli elementi variabili comunicati risultasse un credito a favore della Società il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
- nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore del Contraente la Società non è tenuta alla rifusione degli eventuali importi calcolati salvo i casi di cessazione dell'attività e/o sospensione indeterminata della medesima che dovrà essere documentata mediante presentazione del certificato rilasciato dalla locale Camera di Commercio.

Tale credito sarà rimborsato al Contraente entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.

#### Mancata regolazione del premio

Qualora il Contraente non provveda al pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio la Società, trascorso il termine di cui sopra e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio minimo stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri accaduti nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- il premio minimo anticipato in via provvisoria
- e
- la somma del premio anticipato in via provvisoria e l'importo risultante a credito della Società per effetto della regolazione del premio.

La Società oltre ad avere il diritto di procedere alla verifica di tutti gli originali di documenti e corrispondenza che si riferiscono agli elementi variabili di polizza,

numero di posizioni e/o ordini di spedizione, si riserva il diritto altresì, in qualsiasi momento, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e/o elaborati contabili che possono avere attinenza con la presente polizza e di agire giudizialmente nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio dell'annualità precedente ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta.

### **Art. 13 – Tacito rinnovo**

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato alla sua scadenza annuale, se trenta giorni prima della scadenza non sarà stato disdettato da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 14 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia connessa con l'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.





Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 25/05/2018



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB0810308-EDZ-0618 | MERCI - A.R.E.S.